SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 827)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria, commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1980 (V. *Stampato n.* **1282**)

d'iniziativa dei deputati LAFORGIA, LA MALFA, ALIVERTI, BRINI, CAPPELLONI, CATALANO, CITARISTI, CUOJATI, DUJANY, OLIVI, SACCONI e STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 marzo 1980

Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

La data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato.

Art. 3.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

Il prefetto provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.